



UOR: Area Affari Istituzionali, Legali e Comunicazione - Ufficio Atti Normativi, Organi ed Elezioni  
Estensore: Dott. Andrea Pietralunga

## LA RETTRICE

- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca emanato con D.R. Prot. n. 0012034/12 del 4 Maggio 2012 e modificato con D.R. Prot. n. 0010332/15 del 3 Marzo 2015 e in particolare gli artt. 24 e 26;
- VISTO il D.R. Prot. n. 0015676/12 del 5 Giugno 2012, che istituisce il Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze;
- VISTO il D.R. Prot. n. 0017496/12 del 22 Giugno 2012, con cui sono state emanate le norme del Regolamento del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze sulle rappresentanze elettive del Consiglio del Dipartimento;
- VISTA la delibera con cui il Consiglio del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze nella seduta del 18 Aprile 2023 ha approvato la proposta di Regolamento di funzionamento del Dipartimento medesimo;
- VISTA la delibera con cui il Senato accademico nella seduta del 10 Maggio 2023 ha approvato il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze;
- VISTA la delibera con cui il Consiglio di amministrazione nella seduta del 25 Maggio 2023 ha approvato, per quanto di sua competenza, il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze;
- PRESO ATTO che l'istruttoria è stata valutata dal Dirigente dell'Area Affari Istituzionali, Legali e Comunicazione che ne attesta la regolarità e la legittimità;

## DECRETA

### **ART. I**

Sono emanate le seguenti disposizioni:

### **Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca**

#### **Capo I Principi generali**

##### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze (*Department of Biotechnology and Biosciences*), con sede amministrativa in Piazza della Scienza, n°2 – 20126 Milano.

2. Per quanto non previsto dalle norme di legge nonché dallo Statuto e dai regolamenti dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca, valgono le norme di cui al presente Regolamento.

#### **Art. 2 - Definizione e attività**

1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca, così come indicate nel proprio progetto scientifico, gestisce i mezzi e le risorse a disposizione e ne assicura la razionale utilizzazione, nel rispetto della libertà e dell'autonomia scientifica dei singoli e dei gruppi eventualmente costituitisi; promuove l'attivazione di strutture di servizio comuni e ne cura il funzionamento.

Il Dipartimento sovrintende alle attività didattiche svolte dai propri professori e ricercatori nell'ambito dei corsi di studio ad esso affidati dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.

2. Il Dipartimento è un centro di responsabilità dotato di autonomia gestionale, svolge attività di ricerca e consulenza in conformità all'art. 24, commi 18 e 19, dello Statuto di Ateneo.

3. Il Dipartimento può perseguire le sue finalità in collaborazione con altri dipartimenti dell'Università o di altre università, o di concerto con altri enti, organi, ordini professionali o altre istituzioni non universitarie, entro i limiti consentiti dallo Statuto e dalla normativa vigente.

#### **Art. 3 – Composizione**

1. Il Dipartimento è costituito dai professori di ruolo e dai ricercatori appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei per fini e/o per metodo e dal personale tecnico-amministrativo a esso eventualmente assegnato.

2. Fanno parte, inoltre, del Dipartimento i titolari degli assegni e delle borse di ricerca, gli iscritti alle Scuole di specializzazione ove presenti, gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, i professori a contratto, i *visiting professor* e i *visiting researcher*.

### **Capo II**

#### **Strutture e Organi dipartimentali**

##### **Art. 4 - Organi del Dipartimento**

1. Sono organi del Dipartimento:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio di Dipartimento;
- c) la Giunta;
- d) i Consigli di Coordinamento Didattico e/o i Coordinatori di Corso di studio;
- e) la Commissione paritetica.

##### **Art. 5 - Direttore del Dipartimento**

1. I compiti e le responsabilità del Direttore di Dipartimento sono contenuti nell'art. 25 dello Statuto di Ateneo, commi da 1 a 5.

2. Il Direttore designa un Vicedirettore tra i professori di ruolo a tempo pieno, secondo le modalità indicate al successivo art. 16.

##### **Art. 6 – Consiglio di Dipartimento – composizione**

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di programmazione, di gestione e di controllo delle attività didattiche e di ricerca facenti capo al Dipartimento ed esercita a tal fine tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla normativa vigente e in accordo con gli orientamenti generali definiti dal Consiglio di amministrazione e dal Senato accademico.

2. Il Consiglio è costituito:

- a) dai professori di ruolo e dai ricercatori che afferiscono al Dipartimento;
- b) dal referente amministrativo;
- c) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo;
- d) da una rappresentanza degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca di competenza del Dipartimento;
- e) da una rappresentanza dei titolari di assegno di ricerca operanti presso il Dipartimento;
- f) da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale del Dipartimento.

I rappresentanti degli studenti sono eletti per due anni in numero non inferiore, di norma, al quindici per cento dei componenti complessivi del Consiglio di Dipartimento.

3. Il numero dei rappresentanti dei dottorandi, degli assegnisti e del personale tecnico-amministrativo, la durata del mandato e le modalità di elezione sono indicate ai successivi artt. 17 e seguenti.

#### **Art. 7 – Afferenza al Dipartimento**

1. I professori di ruolo e i ricercatori afferiscono, al momento della presa di servizio, al Dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata.
2. Ogni professore di ruolo e ogni ricercatore afferisce a un solo Dipartimento.
3. I professori di ruolo e i ricercatori che abbiano trascorso almeno un triennio presso lo stesso Dipartimento e che intendano cambiare Dipartimento possono presentare domanda di cambiamento di afferenza.
4. Le domande di cambiamento di afferenza sono deliberate dal Consiglio di amministrazione sentito il Senato accademico e i Dipartimenti interessati.
5. Qualunque sia il parere dei dipartimenti interessati, in ogni caso le domande di cambiamento di afferenza devono essere presentate al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione.
6. La domanda di cambiamento di afferenza è trasmessa con lettera sottoscritta e protocollata.

#### **Art. 8 – Consiglio di Dipartimento – competenze**

1. Le competenze del Consiglio di Dipartimento sono indicate nell'art. 26 dello Statuto, co. 4;
2. Il Consiglio di Dipartimento esprime, altresì, parere in merito alle richieste di cambiamento di afferenza di Dipartimento, con le modalità previste dal precedente articolo 7; delibera su tutte le altre materie previste dal Regolamento Didattico di Ateneo e dagli altri Regolamenti di Ateneo.

#### **Art. 9 – Consiglio di Dipartimento – sedute e deliberazioni**

1. Il Consiglio viene convocato almeno 5 giorni prima della seduta; in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 1 giorno.
  2. La seduta è valida quando gli aventi diritto sono stati convocati per iscritto nei termini di cui al comma 1.
  3. La convocazione avviene preferibilmente con messaggio di posta elettronica inviato alla casella di posta elettronica di Ateneo di ciascun Consigliere.
  4. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, detratti gli assenti giustificati. La rappresentanza studentesca non viene considerata ai fini del computo delle presenze necessarie per la validità delle sedute.
  5. L'ordine del giorno iniziale delle tematiche in discussione è parte integrante della convocazione al Consiglio.
- Ogni consigliere riceve copia di tutta la documentazione sulle questioni all'ordine del giorno e per le quali la sua componente di appartenenza sia invitata a deliberare ai sensi del successivo comma 9.
6. Il Direttore può invitare alle riunioni del Consiglio di Dipartimento chi ritenga più opportuno purché nell'interesse della gestione del Dipartimento e della diffusione di informazioni rilevanti al suo interno. Gli invitati non possono prendere parte alle deliberazioni.
  7. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore almeno 10 volte l'anno. Può essere inoltre convocato dal Direttore su proposta della maggioranza della Giunta o di almeno un quinto dei consiglieri, motivandone adeguatamente la richiesta.

8. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo le eccezioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. In caso di parità di voto prevale il voto del presidente.

9. Le deliberazioni riguardanti le questioni relative al personale docente e ricercatore sono prese in sedute con partecipazione limitata ai ruoli corrispondenti e superiori. Le deliberazioni concernenti la chiamata dei professori di ruolo sono prese a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata dei professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia. Le deliberazioni concernenti la chiamata dei ricercatori sono prese a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.

10. I rappresentanti degli studenti del Consiglio di Dipartimento partecipano alle sole deliberazioni previste nello Statuto all'articolo 26, comma 4, ultimo periodo. Con riferimento all'art. 8 comma 2 del presente Regolamento, gli studenti partecipano per le materie di loro interesse. In ogni caso, gli studenti non partecipano alle deliberazioni in merito alle richieste di cambiamento di afferenza dei docenti.

11. Il Direttore stabilisce l'ordine del giorno. Ogni Consigliere può chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti ritenuti di particolare importanza per il Dipartimento e attinenti alle funzioni del Consiglio di Dipartimento presentandone richiesta al Direttore non oltre 24 ore prima della riunione del Consiglio.

Sull'opportunità di ammettere tali richieste decide il Direttore in tempo utile, motivando per iscritto l'eventuale rifiuto. Qualora una richiesta rifiutata sia reiterata entro il termine di 2 ore dall'inizio del Consiglio in forma sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri deve essere accolta e posta in discussione nella prima seduta utile.

Quando possibile, i competenti uffici dell'amministrazione inviano comunicazione dei mutamenti dell'ordine del giorno iniziale a tutti i Consiglieri. Qualora ciò non sia possibile, prima dell'inizio della seduta il Direttore sottopone al voto la modifica dell'ordine del giorno che deve essere approvata all'unanimità.

12. Le voci *Comunicazioni del Direttore* e *Varie ed eventuali* non sono finalizzate a deliberare su argomenti non indicati nell'ordine del giorno.

13. Al termine di ogni riunione, qualora non siano stati esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, il Direttore può convocare una o più successive riunioni del Consiglio, pur nel rispetto delle 24 ore di preavviso minimo previste dal precedente comma 1.

14. Di ciascuna riunione del Consiglio è redatto il verbale a opera del Segretario verbalizzante nella persona del Referente amministrativo. Il Segretario verbalizzante deve essere posto nella condizione di percepire in maniera chiara gli interventi oggetto di verbalizzazione e i risultati delle votazioni sulle questioni poste all'ordine del giorno. Il verbale è sottoscritto dal Direttore e dal Segretario verbalizzante.

15. Il verbale è approvato, di norma, nella prima riunione utile del Consiglio di Dipartimento, ed è consultabile presso il Dipartimento che ne conserva un originale debitamente repertoriato.

16. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi in videoconferenza, utilizzando collegamenti internet che permettano la percezione diretta, visiva e uditiva dei partecipanti, garantendo l'identificazione di tutti i partecipanti, la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati. La seduta è da ritenersi svolta nel luogo in cui si trova il Segretario, che deve necessariamente trovarsi all'interno di uno dei locali in cui l'Università ha la propria sede.

17. E' consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al precedente comma purché non pubblico o non aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta. Le condizioni del presente comma devono sussistere ai fini della validità della seduta e delle delibere. Di tale verifica è responsabile il Segretario verbalizzante che all'inizio della seduta verifica l'assenza di persone non appartenenti all'organo e constata, attraverso la trasmissione video, che il componente dell'organo abbia adottato gli accorgimenti di cui al presente comma come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'uso di cuffie.

18. Il componente che intende avvalersi, in via del tutto eccezionale, del mezzo della videoconferenza, almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta, deve far pervenire la richiesta con l'indicazione, fra l'altro, del luogo da cui intende collegarsi.

19. La manifestazione del voto di chi partecipa alla seduta con il mezzo della videoconferenza deve avvenire in modo palese, per alzata di mano o nominativamente.

20. E' vietata la manifestazione del voto attraverso l'uso e lo scambio di posta elettronica, sia ordinaria sia certificata.

21. Laddove l'ordine del giorno preveda che una delibera possa essere assunta con voto esclusivamente segreto, il componente che sia collegato in videoconferenza si considera assente giustificato per quella singola votazione.

#### **Art. 10 – Giunta di Dipartimento – competenze e composizione**

1. La Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni e svolge compiti istruttori, consultivi e propositivi in merito alle attività didattiche, di ricerca e di terza missione dei professori e ricercatori afferenti al Dipartimento.

2. Fanno parte della Giunta: il Direttore, che la convoca e la presiede, il Vicedirettore, i professori afferenti al Dipartimento che presiedono i Consigli di coordinamento didattico, i Coordinatori dei corsi di studio del Dipartimento, cinque rappresentanti eletti dei professori di ruolo e dei ricercatori, un rappresentante eletto del personale tecnico-amministrativo, ove sia presente, e il Referente amministrativo del Dipartimento.

#### **Art. 11 – Giunta di Dipartimento – sedute e deliberazioni**

1. La Giunta viene convocata almeno 5 giorni prima della seduta; in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 1 giorno.

2. La seduta è valida quando gli aventi diritto sono stati convocati per iscritto nei termini di cui al comma 1.

3. La convocazione avviene preferibilmente con messaggio di posta elettronica inviato alla casella di posta elettronica di Ateneo di ciascun membro.

4. Le riunioni della Giunta sono valide qualora sia presente la maggioranza assoluta dei componenti, detratti gli assenti giustificati. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del presidente.

5. La Giunta può nominare al suo interno commissioni istruttorie o di lavoro per l'esame di specifiche questioni, anche con la partecipazione su invito di persone non appartenenti al Dipartimento e estranee all'Ateneo, solo ai fini consultivi.

6. Di ciascuna riunione della Giunta è redatto il verbale a opera del Segretario verbalizzante nella persona del Referente amministrativo. Il verbale è sottoscritto dal Direttore e dal Segretario verbalizzante. Il verbale è consultabile presso il Dipartimento che ne conserva un originale debitamente repertoriato.

7. Le riunioni della Giunta possono svolgersi in videoconferenza, con le stesse modalità di cui all'articolo 9.

#### **Art. 12 – Commissione paritetica**

1. E' istituita una Commissione paritetica di docenti dell'Università titolari di insegnamenti o moduli nei corsi di studio interessati e studenti iscritti agli stessi corsi di studio competente a:

a) svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;

b) individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;

c) formulare parere sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;

d) formulare pareri sull'ordinamento e il regolamento dei corsi di studio;

e) esprimersi in merito alla congruità tra il numero di crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi previsti dagli ordinamenti didattici; esprimersi in merito al carico didattico complessivo dei corsi di studio;

f) redigere annualmente un documento di valutazione delle attività formative da trasmettere al Senato accademico, al Presidio di qualità e al Nucleo di valutazione;

g) esercitare ogni altro compito a essa assegnato dalle norme vigenti e dal Regolamento generale d'Ateneo.

2. La commissione è composta da una rappresentanza paritaria tra docenti e studenti in un numero complessivo di otto. La modalità di nomina della Commissione, come prevista da Statuto, è descritta ai successivi articoli 28 e 29.
3. Il Presidente della Commissione è nominato dai rappresentanti dei docenti al loro interno e il Vicepresidente è nominato, in maniera analoga, dai rappresentanti degli studenti.
4. La Commissione Paritetica si riunisce di norma non meno di due volte all'anno.

#### **Art. 13 – Altre Commissioni**

1. Il Consiglio di Dipartimento istituisce Commissioni finalizzate al coordinamento di attività didattiche e di ricerca o all'istruttoria di particolari attività del Dipartimento, stabilendo la durata del mandato, e ne approva i componenti. Le Commissioni sono composte da membri del Dipartimento con qualsiasi qualifica.
2. Le Commissioni possono avanzare delle proposte. Ogni proposta viene comunicata al Direttore che la presenta al Consiglio di Dipartimento per opportuna votazione. Il Direttore può nominare un Presidente della Commissione, o può dar delega alla Commissione di nominarne uno.

#### **Art. 14 – Centri e laboratori**

1. Il Dipartimento si può articolare in centri e laboratori per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o settori scientifico-disciplinari o per necessità di carattere pratico-logistico o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei settori scientifico-disciplinari di riferimento del Dipartimento.
2. Per l'istituzione e il funzionamento dei Centri di studio o di ricerca si rinvia al Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei centri studio o di ricerca dell'Università degli studi di Milano – Bicocca.
3. Il Consiglio di Dipartimento indica denominazione, afferenti strutturati e attività dei laboratori con apposita delibera.

### **Capo III**

#### **Elezioni e designazioni**

##### **Art. 15 - Elezione del Direttore di Dipartimento**

1. Le elezioni del Direttore di Dipartimento sono indette dal Decano del Dipartimento, cioè dal professore ordinario, o in mancanza, associato, compreso tra gli aventi diritto al relativo voto con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di parità, con maggiore anzianità anagrafica, con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza del mandato.
2. Il provvedimento di indizione delle elezioni fissa le date delle votazioni; indica gli elettorati attivo e passivo; definisce le modalità di presentazione e di ritiro della candidatura; illustra gli adempimenti relativi alla procedura elettorale. L'indizione delle elezioni può avvenire tramite posta elettronica con comunicazione inviata a tutti gli aventi diritto di voto.
3. L'elettorato passivo è attribuito a chi abbia preventivamente presentato la propria candidatura.
4. La candidatura, recante la firma autografa o digitale del candidato, deve essere presentata al Decano entro i termini fissati dal provvedimento di indizione. L'elenco dei candidati è reso consultabile presso il Dipartimento.
5. Il ritiro della candidatura può essere effettuato da ciascun candidato, mediante atto scritto indirizzato al Decano, secondo i termini perentori fissati dal provvedimento di indizione delle elezioni. Del ritiro viene data adeguata pubblicità prima delle votazioni presso il Dipartimento.
6. Il Direttore è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio di Dipartimento ad eccezione della rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale, tra i professori ordinari del Dipartimento, che abbiano optato o che optino per il regime di impegno a tempo pieno in caso di elezione. Nel caso di indisponibilità di un professore ordinario o nel caso che nella seconda votazione non si raggiunga il quorum

richiesto ai sensi del successivo comma 8, l'elettorato passivo è esteso ai professori associati che abbiano optato o che optino, in caso di elezione, per il regime di impegno a tempo pieno. L'elettorato passivo è riservato ai docenti che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

7. Le sedute del Consiglio di Dipartimento per l'elezione del Direttore sono convocate e presiedute dal Decano del Dipartimento. Ciascuna seduta è valida ai sensi dell'articolo 9 del presente Regolamento. Ove il quorum per la validità della seduta non fosse raggiunto, il Decano provvede a convocare nuovamente il Consiglio di Dipartimento. Le sedute del Consiglio di Dipartimento per l'elezione del Direttore non possono essere svolte in videoconferenza.

8. L'elezione del Direttore avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; a maggioranza assoluta dei presenti a partire dalla seconda votazione. Ciascuna votazione è valida se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Finché il quorum per la validità della prima votazione non è raggiunto, ogni successiva votazione è da considerarsi ancora prima votazione. In ognuna delle votazioni si procede comunque allo spoglio delle schede.

9. La carica di Direttore di Dipartimento non è cumulabile con le cariche di Presidente di Scuola, Presidente di Consiglio di coordinamento didattico, Coordinatore di corso di studio e Coordinatore di Collegio dei docenti del dottorato di ricerca, componente del Nucleo di Valutazione di Ateneo.

10. Il Direttore è nominato con Decreto del Rettore. Le procedure elettorali si concludono in tempo utile affinché il Decreto Rettorale di nomina del Direttore neo-eletto sia emanato entro la scadenza del mandato del Direttore uscente.

11. Il mandato del Direttore dura tre anni accademici e può esser rinnovato consecutivamente una sola volta.

12. Nel caso di cessazione anticipata dalla carica per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi del Direttore di Dipartimento, il Decano provvede all'indizione delle elezioni entro quindici giorni e all'effettuazione delle operazioni elettorali entro i successivi quarantacinque giorni. Nelle more della sostituzione il Decano esercita le funzioni di normale amministrazione fino alla nomina del nuovo Direttore. Il mandato del subentrante ha la durata ordinaria prevista dallo Statuto, aggiungendo lo scorcio di anno accademico in cui è avvenuta l'elezione.

#### **Art. 16 – Designazione del Vicedirettore**

1. Il Direttore, previo consenso del docente individuato ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del presente Regolamento, designa mediante lettera autografa, o firmata digitalmente, protocollata il Vicedirettore del Dipartimento.

2. Il Vicedirettore, nominato con Decreto del Rettore, supplisce tutte le funzioni del Direttore in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. Il Vicedirettore resta in carica per la durata del mandato del Direttore che lo ha designato, salvo facoltà del Direttore stesso di revocare l'incarico in qualsiasi momento.

#### **Art. 17 – Rappresentanze elettive in seno al Consiglio di Dipartimento – composizione e mandato**

1. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo è formata da tre (3) componenti e dura in carica 3 (tre) anni accademici. Il Referente Amministrativo non è computato nella rappresentanza del personale tecnico-amministrativo.

2. La rappresentanza dei dottorandi è formata da n° uno (1) componente e dura in carica due (2) anni accademici.

3. La rappresentanza degli assegnisti è formata da n° due (2) componenti e dura in carica due (2) anni accademici.

#### **Art. 18 – Rappresentanze elettive in seno al Consiglio di Dipartimento – elettorato attivo e elettorato passivo**

1. Nelle elezioni della Rappresentanza del personale tecnico-amministrativo hanno diritto di voto e possono

essere eletti i dipendenti del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo assunti a tempo indeterminato ed assegnati al Dipartimento. E' ineleggibile chi ricopre l'incarico di Referente amministrativo del Dipartimento in quanto componente di diritto.

2. Nelle elezioni della Rappresentanza dei dottorandi hanno diritto di voto e possono essere eletti gli studenti iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca di competenza del Dipartimento.

3. Nelle elezioni della Rappresentanza degli assegnisti hanno diritto di voto e possono essere eletti i titolari degli assegni di ricerca operanti presso il Dipartimento.

4. Gli elettorati attivo e passivo sono soggetti ai limiti previsti dalla legislazione vigente.

5. I rappresentanti del Consiglio del Dipartimento sono rieleggibili.

6. I requisiti dell'elettorato attivo e quelli dell'elettorato passivo devono essere posseduti entro e non oltre la data della prima votazione.

#### **Art. 19 – Rappresentanze elettive in seno al Consiglio di Dipartimento – indizione, seggio elettorale: composizione e nomina**

1. Il Direttore del Dipartimento indice le elezioni con un provvedimento reso pubblico anche tramite mezzi telematici.

2. Il provvedimento:

a) fissa data ed orario della prima votazione nonché data ed orario dell'eventuale seconda votazione;

b) nomina il Seggio Elettorale;

3. La data della seconda votazione deve essere fissata non oltre il quindicesimo giorno precedente la scadenza del mandato della Rappresentanza che è in carica al momento dell'indizione.

4. La seconda votazione si tiene solo se alla prima votazione non ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto.

5. Le elezioni delle Rappresentanze del Consiglio del Dipartimento possono essere concomitanti e le relative votazioni possono tenersi nel medesimo Seggio Elettorale.

6. Il Seggio è formato da tre componenti scelti fra le persone che possiedono l'elettorato attivo di una delle Rappresentanze da eleggere, o che appartengono al personale dipendente dell'Ateneo.

#### **Art. 20 – Rappresentanze elettive in seno al Consiglio di Dipartimento – seggio elettorale: funzionamento**

1. Ciascuna seduta del Seggio è valida se sono presenti due componenti.

2. Il Seggio decide a maggioranza assoluta dei componenti su qualsiasi materia ed in particolare riguardo all'assegnazione dei voti.

#### **Art. 21 – Rappresentanze elettive in seno al Consiglio di Dipartimento – votazione**

1. Prima dell'inizio di ciascuna votazione il Presidente del Seggio Elettorale riceve dal Direttore del Dipartimento un registro dei votanti per ciascuna delle Rappresentanze da eleggere.

2. Il Seggio si riunisce almeno un quarto d'ora prima dell'orario fissato come inizio della votazione.

3. Il Presidente del Seggio apre la votazione all'ora stabilita per il suo inizio.

4. Prima di consegnare la scheda elettorale, il Seggio è tenuto a compiere le seguenti operazioni:

a) individuare l'elettore nel registro dei votanti;

b) accertare l'identità dell'elettore;

c) raccogliere la sua firma nel registro dei votanti.

5. L'elettore che per qualunque motivo non risulti iscritto nel registro dei votanti, può ottenere che il Seggio lo inserisca nello stesso provando con idonea documentazione di avere diritto a votare.

6. L'elettore può essere identificato nei modi seguenti:

a) mediante un idoneo documento d'identità;

b) attraverso la tessera di riconoscimento rilasciata dall'Ateneo, purché recante il cognome, il nome e la fotografia;



c) tramite riconoscimento operato da un altro elettore o da un componente del Seggio, che apporrà la propria firma nel registro dei votanti accanto al nominativo dell'elettore. Ciascun elettore ha facoltà di riconoscere non più di un altro elettore.

7. Il votante riceve una scheda integra e precedentemente siglata da un componente del Seggio.

La scheda consegnata all'elettore, riporta:

a) la data della votazione;

b) il nome della Rappresentanza alla quale si riferisce.

8. Il voto è segreto, individuale e non delegabile.

9. L'elettore può esprimere una sola preferenza.

10. Sono valide le schede in cui la persona sia indicata con la chiarezza necessaria a individuarla.

11. Sono nulle le schede danneggiate o recanti segni di riconoscimento, e quelle che contengono:

a) più di una preferenza;

b) una preferenza che in presenza di omonimia del cognome non comprenda il nome;

c) una preferenza che in presenza di omonimia di cognome e nome non includa la data di nascita;

12. Dall'ora che il provvedimento di indizione fissa come termine della votazione, possono esercitare il diritto di voto esclusivamente gli elettori presenti nel locale del Seggio.

Al termine delle loro operazioni di voto il Presidente del Seggio dichiara chiusa la votazione.

#### **Art. 22 – Rappresentanze elettive in seno al Consiglio di Dipartimento – operazioni successive alla votazione**

1. Subito dopo la chiusura della votazione il Seggio Elettorale effettua le seguenti operazioni:

a) distrugge le schede inutilizzate;

b) verifica tramite il registro dei votanti che alla votazione ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto di voto;

c) accerta che il numero delle firme presenti nel registro coincide con il numero delle schede votate;

d) esegue lo spoglio delle schede;

e) ripone in apposita busta le schede scrutinate, la sigilla, ne descrive il contenuto e ne firma i lembi di chiusura.

Tali operazioni sono compiute in forma pubblica e separata per ognuna delle elezioni concomitanti.

Se la votazione relativa all'elezione della singola componente risulta invalida, il Seggio non procede alle operazioni di cui alle lettere c), d) ed e).

2. terminate le operazioni del comma 1, il Segretario del Seggio redige un verbale sottoscritto da lui e dal Presidente del Seggio e riportante:

a) le operazioni di voto e scrutinio relative all'elezione di ciascuna rappresentanza;

b) la graduatoria di ciascuna delle Rappresentanze da eleggere.

3. Il Seggio compila ciascuna graduatoria secondo il criterio del maggior numero di voti.

A parità di voti prevale:

a) per il personale tecnico-amministrativo il più anziano di servizio presso l'Ateneo ed in caso di ulteriore parità il più anziano d'età;

b) per dottorandi ed assegnisti il più giovane d'età.

4. Al termine delle operazioni descritte nei commi precedenti, il Presidente del Seggio consegna al Direttore del Dipartimento i registri dei votanti, il verbale del Seggio e le buste contenenti le schede scrutinate.

#### **Art. 23 – Rappresentanze elettive in seno al Consiglio di Dipartimento – proclamazione degli eletti. Incompatibilità. Opzioni**

1. Non oltre il giorno successivo a quello in cui riceve il verbale del Seggio Elettorale, il Direttore del Dipartimento proclama gli eletti dandone opportuna pubblicità anche tramite mezzi telematici.

2. Per ciascuna Rappresentanza risultano eletti i primi della relativa graduatoria fino alla copertura di tutti i posti della Rappresentanza.

3. Contestualmente alla proclamazione degli eletti il Direttore del Dipartimento richiede a quanti di loro appartengono al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione o al Nucleo di Valutazione, di optare fra la carica ricoperta e la Rappresentanza del Consiglio del Dipartimento non oltre il terzo giorno successivo alla proclamazione stessa. Chi non opta entro tale termine decade dal diritto di essere nominato nella Rappresentanza.

#### **Art. 24 – Nomina**

1. Decorso il termine di cui al comma 3 dell'articolo 23, il Direttore del Dipartimento nomina gli eletti con proprio provvedimento e ne dà opportuna pubblicità anche tramite mezzi telematici.

#### **Art. 25 – Rappresentanze elettive in seno al Consiglio di Dipartimento – subentro in caso di cessazione anticipata**

1. Chi cessa in anticipo il suo mandato in una delle Rappresentanze del Consiglio del Dipartimento, è sostituito ai sensi dell'articolo 23 secondo l'ordine della rispettiva graduatoria.
2. Se risulta impossibile effettuare sostituzioni ai sensi del comma 1, si tengono elezioni suppletive nei modi definiti dagli articoli precedenti.
3. All'intero mandato del subentrante si aggiunge lo scorcio d'anno.
4. Nelle more delle sostituzioni compiute secondo i commi precedenti, non è pregiudicata la validità della composizione del Consiglio del Dipartimento.

#### **Art. 26 – Elezione delle rappresentanze elettive in seno alla Giunta**

1. Le elezioni delle rappresentanze elettive in seno alla Giunta di Dipartimento sono indette dal Direttore almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato della Giunta.
2. Il provvedimento di indizione fissa la data delle votazioni; indica gli elettorati attivo e passivo determinati ai sensi del comma 5 del presente articolo; definisce le modalità di presentazione e di ritiro della candidatura e illustra gli adempimenti relativi alla procedura elettorale.
3. L'elettorato passivo è attribuito ai professori e ricercatori afferenti al Dipartimento e al personale tecnico-amministrativo ad esso eventualmente assegnato, che non siano già componenti di diritto della Giunta stessa e che abbiano presentato la propria candidatura, anche tramite posta elettronica, nei termini fissati dal provvedimento di indizione delle elezioni.
4. La candidatura può essere ritirata in qualsiasi momento. Delle candidature e del loro eventuale ritiro è data adeguata pubblicità in Dipartimento, anche tramite strumenti telematici.
5. I cinque rappresentanti dei professori di ruolo e dei ricercatori sono eletti a scrutinio segreto dai professori e dai ricercatori afferenti al Dipartimento tra i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento. Il rappresentante del personale tecnico-amministrativo è eletto a scrutinio segreto dai componenti del personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento tra i componenti del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato assegnato al Dipartimento. Ogni avente diritto al voto può esprimere una sola preferenza.
6. Le operazioni elettorali sono svolte in un seggio presieduto da una Commissione elettorale composta da un professore e da un ricercatore nominati dal Direttore, nonché dal Referente amministrativo. Le funzioni di Presidente di seggio sono assunte dal professore nominato.
7. Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.
8. Risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero dei voti e, in caso di parità, il più anziano anagraficamente.
9. Il mandato della Giunta è triennale. I componenti elettivi possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.
10. Nel caso di cessazione anticipata dalla carica per dimissioni, trasferimento, perdita dei requisiti soggettivi o altro di un rappresentante, subentra il primo dei non eletti della componente interessata. Qualora la

graduatoria sia esaurita sono indette elezioni suppletive entro 30 giorni dal verificarsi della vacanza. Il componente subentrante resta in carica fino alla conclusione del mandato della Giunta.

**Art. 27 – Elezioni dei Presidenti di Consigli di Coordinamento Didattico (CCD)**

1. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto tra i professori del Consiglio, in un collegio costituito da tutti i componenti dello stesso, a maggioranza assoluta dei votanti purché abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
2. Entro trenta giorni dall'istituzione di un nuovo Consiglio di Coordinamento Didattico si avviano le procedure per l'elezione del Presidente.
3. Le procedure di voto dei Presidenti di Consigli di Coordinamento Didattico sono disciplinate dal provvedimento di indizione.
4. Il Presidente è nominato con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile.

**Art. 28 – Elezioni degli studenti in seno alla Commissione paritetica**

1. Le elezioni delle rappresentanze studentesche nelle Commissioni paritetiche sono indette dal Direttore del Dipartimento. Il provvedimento di indizione fissa la data delle votazioni e illustra gli adempimenti relativi alla procedura elettorale secondo quanto disposto dal Regolamento Generale di Ateneo.
2. Le operazioni elettorali sono svolte in un seggio presieduto da una Commissione elettorale composta da tre componenti nominati dal Direttore.
3. L'elettorato attivo e passivo è riservato ai rappresentanti degli iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale eletti in Consiglio di Dipartimento e dai rappresentanti degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca eletti in Consiglio di Dipartimento.
4. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano anagraficamente.
5. In caso di cessazione anticipata dalla carica di un componente della rappresentanza studentesca in Commissione paritetica si procede ai sensi del Regolamento Generale di Ateneo.
6. La componente studentesca eletta ai sensi del presente articolo individua al suo interno il Vicepresidente della Commissione Paritetica.

**Art. 29 – Designazione dei docenti in seno alla Commissione paritetica**

1. La componente docente della Commissione Paritetica è nominata dal Consiglio di Dipartimento.
2. La componente docente di cui al comma 1 nomina al suo interno il Presidente della Commissione Paritetica.

**Capo IV**

**Gestione amministrativa e contabile**

**Art. 30 – Fondi e gestione**

1. Il Dipartimento è un centro di responsabilità dotato di autonomia amministrativa e gestionale ai sensi dello Statuto e del Regolamento di amministrazione e contabilità. Il Dipartimento dispone dei locali attribuitigli dal Consiglio di amministrazione, dei beni avuti in uso all'atto della sua costituzione o acquisiti successivamente nonché delle risorse di personale assegnate.
2. Il Dipartimento, con autonomia negoziale secondo le norme stabilite dal Regolamento di amministrazione e contabilità, svolge attività di ricerca e consulenza stipulando contratti e convenzioni, nonché attività di formazione per conto terzi nei campi disciplinari a esso propri.
3. Al Dipartimento compete una dotazione finanziaria annua a carico del bilancio universitario stabilita dal Consiglio di amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili, mediante parametri definiti dal Senato accademico, che tengano conto del numero dei professori e dei ricercatori afferenti, della natura delle aree scientifico-disciplinari caratterizzanti il Dipartimento, di specifici indicatori riguardanti la produttività e

qualità dell'attività scientifica e didattica svolta, e del parere espresso dai diversi organi di valutazione. La dotazione finanziaria è integrata da eventuali contributi e stanziamenti diretti specificamente al Dipartimento e dalle quote sui proventi delle eventuali prestazioni a pagamento effettuate per conto terzi.

4. Il Dipartimento:

- gestisce e amministra il budget di sua competenza;
- redige i relativi documenti contabili e contabilizza i fatti amministrativi, relativi alla propria contabilità sezionale confluyente nel bilancio unico di Ateneo di esercizio, nel rispetto dei principi contabili e delle procedure di Ateneo;
- predispone e approva la proposta di budget economico e degli investimenti, annuale e triennale, con delibera del Consiglio di Dipartimento.

5. Il Direttore è responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate al Dipartimento per il perseguimento dei propri fini, nel rispetto dell'autonomia didattica, scientifica e di gestione dei fondi assegnati ai docenti eventualmente afferenti al Dipartimento stesso.

6. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di amministrazione e contabilità.

#### **Art. 31 – Utilizzazione dei fondi assegnati per attività di ricerca e valorizzazione**

1. L'utilizzazione dei fondi attribuiti con destinazione specifica compete all'assegnatario o agli assegnatari, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento di amministrazione e contabilità e detratti eventuali contributi per spese generali, secondo le modalità definite dal Consiglio di Dipartimento.

2. In riferimento ai rapporti tra l'Università e altri soggetti pubblici e privati, aventi per oggetto le attività di ricerca e valorizzazione, l'autorizzazione allo svolgimento delle attività per conto terzi da parte del personale tecnico-amministrativo è in capo al Direttore di Dipartimento.

3. La quota destinata a compensare il personale dipendente e gli assegnisti di ricerca è ripartita secondo quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del responsabile dell'attività.

4. Le procedure per l'approvazione dei contratti e delle convenzioni che disciplinano le attività sopra richiamate, aventi per oggetto le attività di ricerca e valorizzazione, sono disciplinate dall'apposito regolamento di Ateneo.

#### **Art. 32 – Referente amministrativo**

1. Al Dipartimento sono assicurate le funzioni di un Referente amministrativo nominato dal Direttore Generale all'interno del personale dell'Università, sentito il Direttore del Dipartimento.

2. Il Referente amministrativo:

- a) assume le specifiche competenze e responsabilità indicate nel provvedimento di nomina;
- b) collabora con il Direttore per le attività volte al migliore funzionamento della struttura;
- c) partecipa, con diritto di voto e con funzioni di Segretario verbalizzante, alle sedute del Consiglio del Dipartimento e della Giunta di Dipartimento e provvede alla corretta tenuta dei verbali delle relative riunioni;
- d) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

3. In caso di assenza o di temporaneo impedimento alla partecipazione alle sedute del Consiglio di Dipartimento e della Giunta di Dipartimento, il Direttore di Dipartimento individua tra i docenti del Consiglio di Dipartimento un sostituto che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

### **Capo V Disposizioni finali**

#### **Art. 33 – Approvazione e modifiche del Regolamento**

1. Il presente Regolamento è adottato con delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti. Esso è approvato dal Senato accademico e, per quanto di sua competenza, dal Consiglio di amministrazione. E' emanato con Decreto del Rettore.
2. Eventuali proposte di modifica al presente Regolamento dovranno pervenire al Direttore, per iscritto, per essere sottoposte all'approvazione del Consiglio di Dipartimento e quindi segnalate al Rettore. Le modifiche al Regolamento sono deliberate ai sensi del comma 1 del presente articolo.

**Art. 34 – Personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento**

1. L'applicabilità di tutte le disposizioni, contenute nel presente Regolamento relative al personale tecnico-amministrativo è subordinata all'effettiva assegnazione al Dipartimento di unità del personale medesimo.

\*\*\*

**ART. II**

Il Regolamento di cui all'*Art. I* sostituisce qualunque eventuale altro regolamento di funzionamento esistente del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze, nonché le norme del Regolamento del Dipartimento sulle rappresentanze elettive del Consiglio del Dipartimento adottate con D.R. Prot. n. 0017496/12 del 22 Giugno 2012, in premessa richiamato.

\*\*\*

**ART. III**

Il Regolamento di cui all'*Art. I* entra in vigore il giorno successivo alla data di repertorio del presente Decreto.

La Rettrice

Giovanna Iannantuoni

*Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/05*